

MOBBING ESSENZIALE L'INTENTO PERSECUTORIO

GIOVANNI MAGLIARO

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica. Tale elemento qualificante deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria. La pretesa volta ad ottenere il riconoscimento di un risarcimento del danno per la condotta di mobbing ascritta al datore di lavoro per essere soddisfatta richiede la prova dell'elemento qualificante posto che, per principio generale, non ogni inadempimento genera necessariamente un danno. In assenza dell'elemento soggettivo del datore di lavoro che deve sorreggere la condotta unitariamente considerata, la legittimità dei singoli atti può rilevare indirettamente. La conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore. In sostanza il lavoratore è tenuto a dimostrare l'intento persecutorio che unifica i singoli atti mobbizzanti e che sorregge la condotta del datore di lavoro. Infatti l'elemento qualificante non va ricercato nell'illegittimità dei singoli atti ma proprio nell'elemento soggettivo che li unifica. Anche l'asserito danno all'immagine e alla professionalità dovrà essere provato dal dipendente con specifiche allegazioni e non in maniera generica.



n. 109
20 aprile 2020

Con l'ordinanza n.7487 del 23 marzo 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla vicenda di una docente di un Istituto Comprensivo che riteneva di aver diritto al risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine asseritamente derivatole da mobbing.

Una docente, che lavorava presso l'Istituto a Cesano, aveva proposto domanda di risarcimento nei confronti dell'Istituto e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. A seguito di una estemporanea protesta degli studenti era stata indicata come responsabile di episodi di coercizione fisica e verbale nei confronti di alcuni alunni. I fatti avevano formato oggetto di procedimento penale definito con provvedimento di archiviazione e con due ispezioni amministrative (la prima avente come esito una proposta di trasferimento, la seconda conclusasi senza dar luogo a provvedimenti disciplinari).

A dire della ricorrente la vicenda era stata artatamente strumentalizzata per ledere la sua immagine professionale, essendo stati posti in essere, anche con le disposte ispezioni, ripetuti atti vessatori avvinti da intento persecutorio.

Il Tribunale di Roma aveva ritenuto non raggiunta la prova dei comportamenti mobbizzanti sulla base della documentazione prodotta ed inoltre aveva ritenuto esistente una incompatibilità ambientale che aveva legittimato l'amministrazione ad adottare i comportamenti adottati.

La Corte d'Appello di Roma, nel confermare la pronuncia del Tribunale, aveva evidenziato tra l'altro che dalla documentazione in atti e dall'avvenuto svolgimento dei fatti come da essa risultante era insussistente la prova dell'elemento essenziale del mobbing ossia l'intento persecutorio.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'interessata ed ha confermato quanto deciso dalle Corti di merito. Ha affermato in particolare che la Corte d'Appello di Roma ha deciso correttamente. Con motivazione puntuale ed articolata ha escluso la fondatezza della domanda di risarcimento del danno rilevando che non era stata offerta la prova degli elementi costitutivi del mobbing, ed in particolare dell'intento persecutorio, e che non fosse stato allegato e provato il danno asseritamente subito.